



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N.220 del Reg. Data 22-06-2020	Oggetto: DGR 593/2018 - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE AI TIROCINANTI DEL SUSSIDIO ECONOMICO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2020.
---	--

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- **CHE** con determinazione n°201 del 31/05/2019 questo Ufficio riattivava il tirocinio di inclusione sociale (TIS) di cui alla DGR 593/2018 nei confronti di M.R. (già avviato in data 14/01/2019 ma interrotto in data 19/02/2019) e ne avviava uno nuovo nei confronti di G.J.;
- **CHE** con determinazione n°12 del 17/01/2020 veniva avviato nei confronti di T.M. un TIS ex DGR 593/2018 in seguito alla conclusione del TIS ex DGR 293/2016 in data 31/12/2019;
- **CHE**, a seguito della stipula di apposite convenzioni con i soggetti ospitanti (Coop. Sociale TIPORI VERSO di Ascoli Piceno per M.R., ASUR MARCHE A.V.5 di Ascoli Piceno per G.J. e AISM di Ascoli Piceno per T.M.) e della predisposizione e sottoscrizione del relativo "Progetto Personalizzato" di durata biennale (prot. comunale 0004570 del 31/05/2019 e prot. comunale 000542 del 21.01.2020), i TIS di cui alla DGR 593/2018 sono stati ufficialmente avviati il 03 giugno 2019 (per M.R. e G.J.) e il 20 gennaio 2020 (per T.M.) e scadranno rispettivamente il 02.06.2021 e il 19.01.2022;
- **CHE** è stato stabilito di corrispondere ai tirocinanti un sussidio mensile pari a 180 euro, a condizione, tuttavia, che gli stessi effettuino almeno il 40 % (trattandosi di persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/92) delle presenze mensili stabilite dal progetto personalizzato; in caso contrario l'indennità deve essere proporzionalmente ridotta;
- **CHE** la Regione Marche, con DGR n°212 del 04/03/2019, aveva adottato i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone diversamente abili valevoli per l'anno 2019, confermando, per i TIS, il cofinanziamento fisso mensile di 162,00 euro, ossia il 90 % della spesa massima mensile ammissibile di 180,00 euro;
- **CHE** con determinazioni n°93 del 02/04/2019, n°201 del 31/05/2019, n°378 del 16/10/2019, n°12 del 17/01/2020 e n°61 del 22/02/2020 questo Ufficio impegnava la spesa per la finalità in oggetto, imputandola in parte al Cap. 1945.0 (spesa fissa a carico della Regione Marche) e in parte al Cap. 1945.1 (spesa fissa a carico del Comune);
- **CHE** con deliberazione di G.C. n°68 del 11/07/2019 l'Amministrazione comunale, in occasione della programmazione degli interventi in favore dei disabili relativi all'anno 2019, prendeva atto della prosecuzione di n°5 TIS ex DGR n.293/2016 e dell'avvio di n°2 TIS ex DGR 593/2018, autorizzando i Servizi competenti ad effettuare anticipazioni di cassa per conto della Regione Marche essendo spese fisse e certe;

- CHE la Regione Marche, con DGR n°364 del 23/03/2020, ha adottato i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone diversamente abili valevoli per l'anno 2020, confermando per i TIS, come per l'anno 2019, il cofinanziamento fisso mensile di 162,00 euro, ossia il 90 % della spesa massima mensile ammissibile di 180,00 euro;

DATO ATTO che in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti del diffondersi del COVID-19, in seguito al quale sono stati poi emanati DCPM attuativi e Ordinanze Regionali attuative;

VISTA e RICHIAMATA, in particolare, la seguente normativa di riferimento ad oggi vigente:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020 recante *“Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”*;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ad oggetto: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge n°13 del 05 marzo 2020, successivamente abrogato dal Decreto Legge n°19 del 25 marzo 2020 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
- il Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (convertito con modificazioni dalla legge n°27 del 24 aprile 2020), il quale, in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza, prevede all'art. 103, che: *“Ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto legge n°19 del 25 marzo 2020, ad oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Il Decreto Legge n°23 dell'08 aprile 2020, ad oggetto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, il quale ha prorogato al 15 maggio 2020 la data del 15 aprile 2020 prevista dall'art. 103 del citato D.L. 18/2020;
- il DPCM del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, il quale ha sostituito, a far data dal 04 maggio 2020, le disposizioni di cui al DPCM del 10 aprile 2020,
- Il Decreto Legge n°33 del 16 maggio 2020, ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*,
- il DPCM del 17 maggio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, il quale ha sostituito, a far data dal 18 maggio 2020, le disposizioni del citato DPCM del 26 aprile 2020 ed avrà efficacia fino al 14 giugno 2020;
- il DPCM del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale ha sostituito, a far data dal 15 giugno 2020, le disposizioni del citato DPCM del 17 maggio 2020 ed avrà efficacia fino al 14 luglio 2020;

- la DGR Marche n°350 del 16 marzo 2020 che autorizza le “*singole strutture regionali di riferimento degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ad impartire, tramite appositi strumenti (note/circolari), indicazioni operative ai propri beneficiari o destinatari in merito alle procedure da rispettare per l’avvio, la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati con risorse degli stessi stesso programmi, anche nel caso le stesse prevedano deroghe rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro attuazione*”;
- il Decreto del Dirigente della PF Programmazione nazionale e Comunitaria della Regione Marche n. 25 del 18/03/2019 recante “*DGR n. 350 del 16/03/2020. Disposizioni alle strutture attuative del POR FSE in materia di tirocini, borse e progetti di crescita territoriali*”;
- la Circolare regionale n°1 del 25/03/2020 a firma congiunta dei Dirigenti della PF Programmazione nazionale e Comunitaria e del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, ad oggetto: “*Indicazioni operative ai soggetti attuatori per la gestione e rendicontazione degli interventi del POR FSE Marche 2014-2020 di competenza del Servizio Politiche Sociali e Sport*”;

DATO ATTO, con specifico riferimento ai TIS, che la Circolare n°1 del 25/03/2020 sopra richiamata, ha disposto al punto 4, quanto segue:

“*omissis*”

4. *i Tirocini di inclusione sociali (TIS) di cui alla DGR n. 593/2018, attivi sul territorio regionale:*
- a. *sono immediatamente sospesi, indipendentemente dalla tipologia di datore di lavoro del soggetto ospitante.*
 - b. *non possono essere attivati nuovi TIS, né possono essere prorogati, sino al termine del periodo emergenziale derivante da coronavirus.*
 - c. *quanto previsto ai precedenti punti a. e b. può essere derogato solo nel caso in cui l’azienda ospitante – che possa proseguire la propria attività ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 – e il “case manager” attestino congiuntamente che presso il luogo di svolgimento del TIS permangono condizioni tali da garantire la salute del tirocinante, del tutor aziendale e dei terzi. In tal caso va anche garantita la possibilità di spostamento dalla abitazione al luogo di lavoro.*
 - d. *il periodo di sospensione non viene computato come assenza, né viene considerato ‘chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, ... conseguenti a fatti sopravvenuti’, bensì una sospensione del TIS dovuta ad eventi eccezionali, determinati dall’emergenza sanitaria in atto.*
 - e. *al fine di non penalizzare il tirocinante, l’indennità durante la sospensione di cui al DPCM dell’11/03/2020 (o di eventuali proroghe o rinnovi della medesima sospensione) è comunque dovuta, salvo che nel rateo di mese non coperto da sospensione il tirocinante abbia effettuato un ammontare di assenze tale da precludergli il raggiungimento dei limiti di cui all’art. 14 comma 2 dell’allegato 1 della DGR n. 593/2019.*
 - f. *il TIS è definitivamente concluso nel caso in cui, alla fine della sospensione di cui al DPCM dell’11/03/2020 (o di eventuali proroghe o rinnovi della medesima sospensione) sia terminato anche il periodo di durata previsto per lo stesso TIS, a condizione che i Tirocinanti abbiano complessivamente usufruito di tale intervento di politica attiva per almeno il 50% + 1 dei giorni di durata programmati per lo stesso.*
 - g. *nel caso in cui, a causa della sospensione determinata dall’emergenza sanitaria in atto, il tirocinante non abbia usufruito dell’intervento di politica attiva per almeno il 50% + 1 dei giorni di durata programmati per il TIS, il progetto va prorogato delle mensilità necessarie al raggiungimento di tale soglia. A tali eventuali proroghe si applica l’indennità di cui all’art. 14 comma 2 dell’allegato 1 della DGR n. 593/2019, salvo quanto previsto al precedente punto e.”;*

RITENUTO, pertanto, in attuazione e nel rispetto di tutte le disposizioni sopra richiamate, di poter liquidare ai tirocinanti M.R. e T.M., anche con riferimento al decorso mese di Maggio 2020, l’indennità mensile lorda nella misura intera prevista di 180,00 euro, per una spesa complessiva di 1360,00 euro (180,00 € x n°2 tirocinanti);

DATO ATTO che ai Capitoli 1945.0 e 1945.1 del bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020, esistono gli stanziamenti sufficienti per poter sostenere la suddetta spesa, parte della quale, per l’importo di 324,00 euro, viene anticipata per conto della Regione Marche;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 26 del 09/04/2020, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti, poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2020/2022);

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 7 del 30/03/2020;

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «*ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*»;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

DETERMINA

- a) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, in quanto ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- b) di dare atto che, **anche con riferimento al decorso mese di MAGGIO 2020**, ai tirocinanti M.R. e T.M. deve essere comunque riconosciuta l'indennità mensile lorda prevista di 180,00 euro, pur essendo stata disposta la sospensione dei TIS a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) **di liquidare**, quindi, **nei confronti di M.R.**, per conto del soggetto ospitante Coop. Sociale TIPORI VERSO di Ascoli Piceno, e **nei confronti di T.M.**, per conto del soggetto ospitante AISM di Ascoli Piceno, il sussidio mensile di 180,00 euro, per una spesa complessiva di 360,00 euro (180,00 € x 2 tirocinanti);
- d) di stabilire che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario/postale sul c/c dei genitori del tirocinante M.R., come da autorizzazione prot. n. 000658 del 24/01/2019, e sul c/c di T.M.;
- e) di dare atto che la suddetta spesa di 360,00 euro trova capienza, quanto a **324,00 euro, al Cap. 1945.0** del bilancio di previsione 2020-2022 – **annualità 2020** (spesa fissa a carico della Regione Marche) e, quanto a **36,00 euro, al Cap. 1945.1** del bilancio di previsione 2020/2022 – **annualità 2020** (spesa fissa a carico del Comune), e che la stessa deve essere attinta dai seguenti impegni di spesa, assunti con proprie determinazioni n°7 del 10/01/2019, n°93 del 02/04/2019, n°12 del 17/01/2020 e n°61 del 22/02/2020:
 - 162,00 € dall'impegno n°20 del 10/01/2019 assunto al Cap. 1945.0/e.f. 2020 e 18,00 € dall'impegno n°38 del 02/04/2019 assunto al Cap. 1945.1/e.f. 2020 – **tirocinante M.R. (bonifico bancario)**
 - 162,00 € dall'impegno n°22 del 10/02/2020 assunto al Cap. 1945.0/e.f. 2020 e 18,00 € dall'impegno n°26 del 24/02/2020 assunto al Cap. 1945.1/e.f. 2020 – **tirocinante T.M.. (bonifico postale)**;

- f) di precisare che la suddetta spesa di 324,00 euro (90 % di 360,00 €), risulta finanziata dalla Regione Marche ai sensi della DGR 593/2018 e della DGR 364/2020 e quindi viene anticipata dal Comune in quanto spesa fissa certa;
- g) di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

Divenuta esecutiva, la presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Paola D'Emidio

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa liquidata è stata autorizzata con deliberazione n°68 del 11/07/2019, con DGR n°350/2020 e con DDPF n°25/2020, e che la stessa rientra nei limiti delle somme impegnate con determinazioni n°7 del 10/01/2019, n°93 del 02/04/2019, n°12 del 17/01/2020 e n°61 del 22/02/2020

AUTORIZZA

l'emissione dei n°2 mandati di pagamento di 180,00 euro a favore dei tirocinanti M.R., mediante bonifico bancario/postale su c/c dei genitori, e a favore del tirocinante T.M., mediante bonifico bancario/postale, imputando la spesa complessiva di 360,00 euro, quanto a 324,00 euro, al **Cap. 1945.0/esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020/2022 (attinta nella misura di 162,00 euro dall'impegno di spesa n. 20 del 10/01/2019 e nella misura di 162,00 euro dall'impegno di spesa n. 22 del 10/02/2020) e, quanto a 36,00 euro, al **Cap. 1945.1/esercizio 2020** del bilancio di previsione 2020/2022 (attinta nella misura di 18,00 euro dall'impegno di spesa n. 38 del 02/04/2019 e nella misura di 18,00 euro dall'impegno di spesa n. 26 del 24/02/2020), dando atto che la spesa di 324,00 euro viene anticipata dal comune per conto della Regione Marche.**

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO

Rag. Simona Simoni

Emessi mandati n° _____ In data _____

N. 428 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 24-06-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott. CAROPRESO LUIGI